

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per le questioni regionali

S O M M A R I O

PARERE AI SENSI DELL'ARTICOLO 102, 3° COMMA, DEL REGOLAMENTO DELLA CAMERA DEI DEPUTATI:	
Disegno di legge: Norme in materia di attività produttive (C. 5627) (Approvato dal Senato). (Parere alla X Commissione della Camera dei deputati). <i>(Esame e rinvio)</i>	189
ESAME, AI SENSI DELL'ARTICOLO 143, 1° COMMA, DEL REGOLAMENTO DELLA CAMERA DEI DEPUTATI:	
Esame, ai sensi dell'articolo 143, 1° comma, del regolamento della Camera dei deputati, per una proposta alle Assemblee in materia di riforma in senso federalista dell'ordinamento regionale. <i>(Esame e rinvio)</i>	192

PARERE AI SENSI DELL'ARTICOLO 102, 3° COMMA, DEL REGOLAMENTO DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

Mercoledì 24 febbraio 1999. — Presidenza del Presidente Mario PEPE.

La seduta comincia alle 13.50.

Disegno di legge:

Norme in materia di attività produttive (C. 5627)

(Approvato dal Senato).

(Parere alla X Commissione della Camera dei deputati).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del disegno di legge in titolo.

Il senatore Vittorio PAROLA (DS), *Relatore*, riferisce che il disegno di legge in esame disciplina in un unico testo alcune normative concernenti la politica degli incentivi agli investimenti, nonché taluni aspetti relativi all'industria e ai servizi.

Interventi nei settori aeronautico, spaziale e dei prodotti ad alta tecnologia di impiego duale; la modernizzazione dei mercati agroalimentari all'ingrosso; nuove norme per i distretti industriali e le camere di commercio si accompagnano a disposizioni che interessano le assicurazioni, il settore minerario, quello alberghiero, quello dei ciclomotori e motoveicoli e l'imprenditoria femminile. Non si tratta di un progetto organico di politica industriale, anche se uno sforzo serio è diretto a sostenere i settori a tecnologia avanzata. Il disegno di legge ha fondamentalmente lo scopo di sbloccare i fondi accantonati dalla finanziaria per il 1998. Si tratta quindi di un provvedimento che, fra l'altro, mira a chiudere e a sanare questioni aperte da anni per permettere di ripartire da un punto più avanzato e certo nel definire una nuova politica di sostegno allo sviluppo produttivo. Il testo, inoltre, contiene alcune disposizioni di natura ordinamentale del Ministero dell'industria, corredate dalle relative norme finanziarie. In particolare, il testo consente al ministero di avvalersi di esperti

nella politica industriale e più specificamente nel settore aeronautico, nonché di acquistare strumenti tecnici ed informatici per il monitoraggio degli effetti dei provvedimenti di sostegno alle attività economiche e produttive.

Il relatore passa quindi all'esame dell'articolato.

Gli articoli 1 e 2, anche se non direttamente incidenti sulle competenze della Commissione, rivestono particolare importanza nell'ambito della politica industriale nazionale. Infatti, essi trattano del settore aeronautico, del settore spaziale e dei prodotti *high-tech* suscettibili di impiego duale. In particolare, con l'articolo 1 vengono autorizzati gli interventi del Ministero dell'industria — da attuare con apposito decreto nel rispetto dei criteri indicati al comma 2 dell'articolo 1 medesimo — per la realizzazione, anche nell'ambito di collaborazioni internazionali, di progetti e programmi nei settori aeronautico e spaziale, nonché per la partecipazione di imprese italiane del settore aeronautico al capitale di rischio di società di cooperazione europea. L'ammontare complessivo dell'impegno previsto è di duemila miliardi. Il comma 3 dell'articolo 1, destinato all'industria aeronautica, prevede tra l'altro una prima attuazione dei programmi per la realizzazione del nuovo modello di difesa. L'articolo 2 delinea invece una disciplina complessiva dei programmi nel settore aerospaziale e nelle tecnologie cosiddette duali. Si tratta di rafforzare la capacità di competizione a livello internazionale delle industrie e della ricerca scientifica italiana. Per tale materia il Governo ha chiesto una delega — da esercitare sulla base dei criteri enunciati nel comma 3 dell'articolo 2 medesimo — per poter varare un apposito regolamento che dovrebbe snellire l'azione amministrativa. Infine, il comma 4 dell'articolo 2 prevede che tutti gli interventi di cui all'articolo 1 riguardanti l'industria nazionale ad alta tecnologia siano sottoposti alle procedure di valutazione di impatto occupazionale, di cui all'articolo 1 della legge n. 266 del 1997.

Con riferimento all'articolo 3 — che prevede l'attivazione di fondi previsti dalla legge finanziaria del 1998 per l'attività di studio, di analisi e di elaborazione nel settore delle attività produttive di competenza del Ministero dell'industria, utilizzando esperti e società specializzate, nonché costituendo un nucleo di esperti per la politica industriale — il relatore osserva che il riferimento all'articolo 10 della legge 7 agosto 1985, n. 428, non appare più adeguato, in quanto lo stesso è stato parzialmente abrogato dall'articolo 4 del decreto legislativo concernente l'unificazione dei Ministeri del tesoro e del bilancio e programmazione economica.

Il relatore si sofferma quindi sugli articoli 5 e 6, che concernono più direttamente le materie di competenza della Commissione. L'articolo 5 tratta la complessa materia dell'informatizzazione dei mercati agroalimentari all'ingrosso, dando senso al Consorzio obbligatorio per il collegamento informatico e telematico dei mercati alimentari all'ingrosso, poiché lo dota di una strumentazione non solo di controllo della distribuzione all'ingrosso, ma soprattutto di controllo dei prezzi, diventando un reale strumento di programmazione della produzione agricola nazionale. La forma, le misure e le modalità di concessione delle singole agevolazioni dovranno essere stabilite dal Ministro dell'industria, previa intesa con la Conferenza Stato-regioni, dopo aver acquisito il parere delle competenti commissioni parlamentari. La disposizione in esame, peraltro, fa salvo quanto disposto dal decreto legislativo n. 112 del 1998 che ha provveduto al conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle regioni e agli enti locali in attuazione della delega contenuta nella legge n. 59 del 1997. Nello stesso articolo 5 si interviene sui meccanismi di finanziamento della rete dei mercati agro-alimentari all'ingrosso realizzati da società consortili, intervenendo sulla durata del mutuo agevolato, unificandone la durata a quindici anni sia per il Mezzogiorno, sia per il nord, fermo

restando un'opzione di vantaggio per il Mezzogiorno sia rispetto al tasso agevolato, che per l'importo del mutuo.

L'articolo 6 contiene norme di rifinanziamento di vari interventi in campo economico e proroghe di incentivi inerenti materie già trattate in altri provvedimenti di legge (la questione dei ciclomotori, il rifinanziamento della legge n. 317 del 1991, la riconversione delle aree minerarie in crisi, la promozione di procedure finanziarie nel settore commerciale). Oltre alla proroga delle agevolazioni per i ciclomotori acquistati dal 12 agosto 1998 al 30 novembre 1998, le predette agevolazioni sono state estese, per un anno dalla data di entrata in vigore della legge, per l'acquisto di ciclomotori e motoveicoli in linea con la direttiva 97/24/CEE, che entrerà in vigore il 17 giugno di quest'anno e che contribuirà a ridurre l'impatto di benzene, altamente nocivo alla salute. L'articolo 6 prevede, inoltre, norme per il rifinanziamento dei consorzi di sole imprese, consorzi misti e consorzi fidi in riferimento alla legge n. 317 del 1991 e del Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica istituito presso il Ministero dell'industria. Di particolare rilevanza sono alcune norme di attuazione della politica mineraria, intervenendo nelle realtà in cui sono già presenti programmi di risanamento, che riguardano alcune regioni del nostro paese, come la Toscana, la Sardegna, il Piemonte e la Sicilia (comma 6). Sempre all'articolo 6 il disegno di legge dà una più aggiornata definizione dei distretti industriali e delega alle regioni l'individuazione dei sistemi produttivi locali e il finanziamento di progetti innovativi e di sviluppo predisposti da soggetti pubblici e privati. La norma in esame si inserisce nel progressivo trasferimento dallo Stato alle regioni di funzioni in materia di incentivi alle imprese dallo Stato alle regioni stabilito dal decreto n. 112 del 1998. In particolare, il capo III del titolo II del decreto citato mantiene allo Stato alcune funzioni di carattere generale, come la definizione dei criteri per la concessione dei benefici, e la gestione diretta di alcune aree di

intervento (commercio con l'estero, aree depresse, ricerca applicata e innovazione tecnologica, sviluppo dell'imprenditoria femminile e giovanile). Tutte le altre forme di agevolazione sono trasferite alle regioni, comprese quelle dirette alle piccole e medie imprese, le quali regioni gestiranno le materie a loro trasferite costituendo un unico fondo regionale relativo agli strumenti di incentivazione loro delegati.

In conclusione, il relatore ricorda che nel corso dell'esame da parte del Senato sono state accettate proposte di modifica avanzate da parte del Governo, da parte della maggioranza e da parte dell'opposizione. Ritenendo pertanto che si sia pervenuti ad un testo equilibrato e sottolineato la necessità di giungere ad una rapida approvazione del testo medesimo, che può rafforzare il sistema produttivo italiano nei settori aerospaziale e *high-tech* ove il ritardo nel nostro paese, salvo alcune « nicchie » di eccellenza, è assai pronunciato, il relatore formula una proposta di parere favorevole, con un'osservazione riferita all'articolo 3. Considerato che il disegno di legge in esame risultava assegnato alla Commissione per le questioni regionali già durante la prima lettura al Senato, coglie l'occasione per sottoporre al Presidente il problema dell'opportunità di una duplice espressione di parere da parte della Commissione su uno stesso disegno di legge.

Il Presidente Mario PEPE, in merito alla questione da ultimo posta dal senatore Parola, è dell'avviso che per la Commissione sia di fondamentale importanza esprimersi al momento della prima lettura dei progetti di legge. Sottolinea peraltro che le commissioni di merito della Camera dei deputati sono orientate ad acquisire tutti i pareri previsti al fine di una completa istruttoria legislativa dei provvedimenti in esame. Tale indirizzo comporta che la Commissione, che già si sia espressa nel corso dell'esame al Senato, torni a formulare il proprio parere quando il progetto di legge viene trasmesso alla Camera. Per quanto ri-

guarda il disegno di legge in esame, egli invita il relatore a tener conto, nella formulazione della propria proposta di parere, dell'esigenza che le regioni elaborino una propria legislazione di incentivazione per l'imprenditoria femminile.

Il senatore Giuseppe TURINI (AN), dopo aver ricordato che sul disegno di legge in esame si è svolto un complesso dibattito al Senato, sottolinea che si tratta di un ennesimo provvedimento *omnibus*, con cui, tra l'altro, si tende a rifinanziare determinate imprese che presentano forti esposizioni debitorie. Si tratta dunque di un provvedimento che presenta luci ed ombre. Se da un lato si può esprimere apprezzamento per gli interventi che riguardano i settori aerospaziale e della ricerca scientifica, nei quali l'Italia deve allinearsi con gli altri paesi europei, dall'altro, per quanto concerne invece la cosiddetta rottamazione dei ciclomotori, si è voluto, a suo avviso, agevolare un'impresa che controlla la quasi totalità del mercato italiano, ponendosi al di fuori delle previsioni del Trattato di Maastricht. Egli esprime quindi una valutazione critica sul sovvenzionamento al settore minerario: laddove era necessario indirizzare maggiori investimenti, cioè in quelle aree in cui è cessata l'attività, sono stati previsti interventi minimi. Al contrario saranno erogate notevoli risorse finanziarie per le miniere del Sulcis, nonostante l'incognita della privatizzazione e nonostante i rilevanti costi di gestione. In conclusione, il suo giudizio sarebbe negativo, ma, poiché la maggioranza ha accolto alcune indicazioni provenienti dall'opposizione, preannuncia fin d'ora un'astensione sulla proposta di parere favorevole.

Il senatore Guido DONDEYNAZ (Misto) esprime soltanto talune perplessità in merito all'articolo 8 del disegno di legge, che prevede la creazione di un fondo nazionale per il rinnovo degli impianti a fune. Al riguardo ritiene che si debba valutare attentamente se tale disposizione sia compatibile con le previsioni dei recenti decreti legislativi di attuazione della legge n. 59 del 1957.

Il senatore Vittorio PAROLA (DS), *relatore*, replicando, sottolinea che l'esempio positivo di quanto ha saputo fare la Finmeccanica dimostra che in realtà non è corretto parlare genericamente di finanziamento di imprese che hanno *deficit* di bilancio, ma sussiste piuttosto un problema di incentivazione. In merito alla rottamazione dei ciclomotori, se si guarda alla situazione delle grandi città il rinnovo del parco costituisce, a suo avviso, un'esigenza effettiva. Per quanto riguarda invece il settore degli impianti a fune e il settore minerario, egli ritiene che la questione debba essere vista in termini problematici. Ritiene infine senz'altro accoglibile l'indicazione del Presidente in merito all'esigenza di promuovere l'imprenditoria femminile.

Il Presidente Mario PEPE rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.20.

**ESAME, AI SENSI DELL'ARTICOLO 143, 1°
COMMA, DEL REGOLAMENTO DELLA CAMERA
DEI DEPUTATI**

Mercoledì 24 febbraio 1999. — Presidenza del Presidente Mario PEPE.

La seduta comincia alle 14.20.

Esame, ai sensi dell'articolo 143, 1° comma, del regolamento della Camera dei deputati, per una proposta alle Assemblee in materia di riforma in senso federalista dell'ordinamento regionale.

(Esame e rinvio).

Il Presidente Mario PEPE, *relatore*, riferisce che il tema del rilancio delle riforme costituzionali, dopo il blocco dei lavori della Commissione bicamerale per le riforme costituzionali, è stato ripetutamente ripreso sia a livello politico sia a livello istituzionale. Peraltro, egli sottolinea che i giudizi formulati sul testo della Bicamerale — al di là del riconoscimento di un grande e positivo sforzo di media-

zione politica compiuto — appaiono, per la parte che interessa il sistema delle autonomie, orientati in senso critico. Infatti, paradossalmente, il tentativo di potenziare tutte le espressioni delle comunità locali non ha consentito il superamento della contrapposizione tra autonomia municipale e autonomia regionale ed ha comportato soluzioni non sempre coerenti e di fatto, in taluni casi, riaccentratici. Ciò spinge a ritenere che il percorso istituzionale italiano possa — in questa fase — proficuamente giovare della forzata pausa di riflessione, potendo ora riprendere nella prospettiva di una valorizzazione dei rilevanti risultati che appaiono in via di concreto conseguimento con il processo di realizzazione della riforma amministrativa di cui alla legge n. 59 del 1997. Non si deve infatti dimenticare che il progetto della riforma a Costituzione invariata nasceva in stretta connessione con il progetto di revisione costituzionale, ritenuto a sua volta necessario in quanto in molti casi la Costituzione vigente rappresentava un vincolo a scelte che, dovendo essere radicalmente innovative, rischiavano così di apparire — se non disallineate rispetto al testo costituzionale — quanto meno improntate a una sua interpretazione fortemente rinnovata. Del resto, è convinzione pressoché unanimemente condivisa che la riforma dell'ordinamento regionale nella direzione di un impianto veramente autonomista abbia raggiunto, anche e soprattutto in considerazione dei nuovi compiti conferiti con la riforma amministrativa, un grado di maturazione e di approfondimento tali da consentirne l'immediata riproposizione nelle sedi parlamentari. Nei fatti, però, le uniche iniziative di riforma che il Parlamento sta esaminando concernono l'elezione diretta dei presidenti delle giunte regionali. Ciò autorizza il sospetto che taluni nodi irrisolti (in primo luogo il federalismo fiscale) abbiano avuto e abbiano tuttora una rilevanza determinante nell'impedire la riattivazione della riforma, che a parole tutti sono pronti a reclamare. In realtà, ad avviso del Presidente, la vera volontà di cambiamento

deve essere trovata dentro le singole forze politiche, ma anche in tutte le istituzioni e nelle formazioni sociali. Egli ritiene quindi che, attraverso un proprio documento di intenti, la Commissione debba prendere atto da un lato dell'astrattezza di certe diffuse affermazioni di principio sul federalismo, dall'altro della insufficienza di ciò che si sta facendo in tema di riforma dell'ordinamento regionale.

A suo avviso il Parlamento, nella veste di organo titolare del potere di revisione costituzionale, non deve fare opera di arbitraria invenzione o di ingegneria costituzionale, né demolire l'impianto della Carta fondamentale, ma costruire e rinnovare su solide fondamenta, che sono rappresentate sia da ciò che ormai è stato politicamente ed istituzionalmente acquisito, sia dal riconoscimento delle libertà regionali e municipali. In concreto, ciò vuol dire in primo luogo «costituzionalizzare» la legge Bassanini, che enuncia il principio di generalità delle competenze regionali e della tassatività delle competenze statali. Naturalmente, l'intervento a livello costituzionale consentirebbe anche di elevare a livello primario tutta la competenza legislativa delle regioni (mentre la legge Bassanini operando a Costituzione invariata attribuiva nelle materie delegate solo una competenza legislativa d'attuazione in aggiunta alla competenza concorrente nelle materie di cui all'articolo 117 della Costituzione). In secondo luogo, il Presidente ritiene necessario da un lato il rafforzamento del ruolo degli enti locali costituzionalizzando il principio di sussidiarietà per quanto attiene all'esercizio della funzione amministrativa, dall'altro l'ampliamento del potere di autodeterminazione delle regioni, attribuendo alle stesse effettiva autonomia statutaria e sopprimendo il controllo preventivo sulle leggi regionali.

Queste proposte di intervento sulla Carta costituzionale delineano, ad avviso del Presidente, un'ipotesi di riassetto dell'ordinamento che appare politicamente e praticamente fattibile perché si innesta, secondo una logica di continuità e di sviluppo, su una ben definita trama nor-

mativa, costituita dalla legislazione di decentramento (L. n. 59 del 1997 e relativi decreti di attuazione). In questo senso esse verrebbero a costituire una fase ulteriore di quel complesso e graduale processo politico di costruzione del federalismo, che, a sua volta, si colloca — come già si sottolineava nel documento conclusivo dell'indagine conoscitiva svolta dalla Commissione sul nuovo assetto dei poteri regionali dopo la legge n. 59 del 1997 — nel più ampio quadro dell'integrazione europea e della globalizzazione.

Pertanto, non si vuole indicare un punto finale di approdo, ma — realisticamente e concretamente — un momento di consolidamento in attesa di una maturazione culturale delle istituzioni e delle formazioni sociali che renda percorribili ulteriori itinerari di riforma.

Il Presidente, quindi, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.30.